



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le professioni di piastrellista

Modifica del 15 febbraio 2024

*Il Consiglio federale svizzero,
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le professioni di piastrellista (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 febbraio 2022, del 20 aprile 2022, del 20 marzo 2023 e del 28 novembre 2023¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Allegato 1

1. Salario

1.0 Aumento salariale

1.0.1 I salari effettivi dei lavoratori assoggettati ... rientranti nelle categorie salariali A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 vengono aumentati di 70 franchi/mese.

1.0.2 Per gli aumenti salariali individuali dei lavoratori assoggettati ... rientranti nelle categorie salariali A, B, C1, C2, D1, D2 e D3, viene utilizzato l'1 % del totale della massa salariale SUVA dei lavoratori assoggettati ... senza persone in formazione. La distribuzione viene decisa dal datore di lavoro.

1.0.3 I salari effettivi per i rapporti di tirocinio esistenti saranno aumentati del 2 %. Anche i salari dei contratti di tirocinio (cambio di anno di tirocinio) saranno aumentati del 2 %.

¹ FF 2022 579; 2022 1123; 2023 1097, 2764

1.3 Orario di lavoro annuo massimo lordo

(ai sensi dell'art. 6.1.4 CCNL)

	Orario di lavoro annuo massimo lordo	Giornate lavorative annue lorde	Ore mensili medie
2024	2148.4	262	179.03
2025	2140.2	261	178.35

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo allegato 1 del CCL.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

15 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi